

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri.....Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Giuseppe Leonardo Carriero.....membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Avv. Roberto Manzione..... membro designato dal C.N.C.U.

Nella seduta del 26 aprile 2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo del 10.11.2010 il ricorrente ha chiesto all'intermediario il riaccredito di 2.900 euro, addebitati tra il 2 e il 3 agosto 2010 a seguito della negoziazione con firma di traenza falsa di due assegni bancari (l'uno di 900 euro e l'altro di 2.000 euro).

Il tutto sarebbe scaturito da una telefonata ricevuta il 4.8.2010 dai funzionari della banca che *"volevano acquisire l[...]. autorizzazione per il pagamento di [ulteriori] assegni" [...]* *"per un importo complessivo di 21.000 euro" [...]* *"autorizzazione necessaria in quanto sul conto corrente non c'era la disponibilità"*.

In tale circostanza, il ricorrente si sarebbe reso conto del trafugamento del proprio carnet e, recatosi in filiale, avrebbe appreso della avvenuta presentazione allo sportello di due assegni *"regolarmente pagati"*. Nel visionarli, il ricorrente faceva notare la difformità della firma rispetto a quella a suo tempo depositata presso la filiale medesima.

La risposta della banca si è incentrata sul ritardo con cui è stata sporta denuncia alla locale stazione del Carabinieri (il 4/8/2010)¹ ed è stato comunicato all'intermediario lo smarrimento degli assegni nonchè sul mancato rispetto degli oneri di custodia dei moduli di assegno. Con successivo ricorso il cliente ha chiesto la restituzione della somma di 2.900,00 euro *"dovuta al pagamento di due assegni" [...]* *"con firma del ricorrente palesemente falsa"*.

Detti assegni sono stati pagati presso uno sportello del resistente *"dove, peraltro, è depositata la [...] firma"* del ricorrente. A tal proposito, quest'ultimo deduce che *"l'incaricato*

¹ Circa il ritardo della denuncia, il resistente fa riferimento al fatto che in sede di reclamo il ricorrente aveva precisato che *"nei giorni precedenti non riusciva a trovare il [cennato] carnet"*.



non ha assolto all'obbligo di verifica dell'autenticità della sottoscrizione degli assegni medesimi mediante raffronto con lo specimen".

In sede di controdeduzioni il convenuto ha rimarcato il ritardo con cui è stata sporta la denuncia alla locale stazione dei Carabinieri pur essendo *"già da tempo consapevole dell'avvenuto smarrimento della predetta materialità"*.

Quindi ha richiamato l'art. 3 del contratto a proposito degli obblighi di custodia in capo al correntista: *"restando responsabile di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dalla, dalla sottrazione o dall'uso abusivo od illecito dei moduli"*[...].

La banca ha precisato di aver adottato tutte le cautele del caso in ordine alla regolarità formale, alla integrità (mancanza di alterazioni, contraffazioni o difformità rilevabili *ictu oculi*), all'assenza di blocchi, all'autenticità della firma di traenza (riconducibile in entrambi i casi a quella risultante dallo *specimen* di firma). Il convenuto soggiunge che *"il pagamento dei titoli è avvenuto previo diligente riconoscimento dei prenditori"*, identificati mediante l'acquisizione di documenti di identità.

Da ultimo il resistente ha evidenziato come - sebbene la denuncia di furto si riferisca all'intero carnet (numeri dal xx380 al xx389) - il ricorrente non ha disconosciuto la firma apposta su quelli contrassegnati dai numeri di serie xx380 e xx381 per i quali ha provveduto a chiedere lo sblocco l' 1/9/2010; si tratta di assegni entrambi dell'importo di 720 euro negoziati il 6/9 ed il 30/9/2010.

Il resistente sottolinea che per i "fatti in contestazione" risulta comunque pendente un procedimento presso l'Autorità Giudiziaria.

DIRITTO

Il ricorso si riferisce ad un caso di incasso di assegni bancari con firma apocrifa, avvenuto in data antecedente alla denuncia sporta alle autorità competenti. Il Collegio deve valutare i comportamenti della banca e del ricorrente sotto il profilo della diligenza e della correttezza, al fine di individuare i profili di responsabilità delle parti.

Inoltre, tenuto conto che gli assegni oggetto del ricorso sono stati sottoposti ad un sequestro da parte dell'autorità giudiziaria in epoca antecedente alla data di presentazione del ricorso, la questione va anche affrontata sul piano procedurale.

In merito a quest'ultimo profilo, infatti, il resistente ha rilevato che per i fatti in contestazione risultava comunque pendente un procedimento di fronte all'Autorità giudiziaria, e che ciò fosse rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 6 della Delibera CICR n.275 del 29 luglio 2008, per il quale *"Non possono essere proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge"*, e delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari per le quali *'Non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria'* (...).

A giudizio di questo Collegio, l'eccezione non appare fondata, in quanto le disposizioni del CICR e della Banca d'Italia sono applicabili solo qualora si tratti di rimedi di natura civilistica, destinati, quindi, ad interferire con la competenza dell'ABF ma non trovano applicazione quando invece, come nel caso in esame, il rimedio attivato dal cliente sia di natura squisitamente penalistica, non rilevando, insomma, l'esercizio dell'azione penale, ai fini del criterio di "priorità" fissato dalle disposizioni in materia di ABF, per la nota indipendenza tra le due forme di tutela.

In merito alla prima questione, vale ricordare che il pagamento dell'assegno da parte della banca trattaria si inquadra nell'ambito della "convenzione d'assegno", collegata al rapporto



di conto corrente. Ad esso risulta, pertanto, applicabile l'art. 1856 cod. civ., in tema di esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista, che prevede che il banchiere risponda secondo le regole del mandato, con rinvio pertanto all'art. 1710 cod. civ. e, quindi, alla diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1176, comma 1°, cod. civ.. Secondo dottrina e giurisprudenza, tale rinvio, non essendo puntuale, deve essere meglio riferito alla *diligenza professionale* di cui al comma 2 dell'art. 1176 c.c., rapportata al tipo di attività svolta. Pertanto, tenuto anche conto della quantità e della frequenza del movimento di titoli presso gli sportelli bancari, la diligenza richiesta alla banca (che – si ripete – è quella ordinaria professionale ex art. 1176, 2° comma, cod. civ.) deve identificarsi con la diligenza tipica del buon banchiere, in relazione alla preparazione media esigibile da un operatore professionale del settore.

La banca, dunque, è ritenuta responsabile per aver pagato un assegno falsificato nella firma di traenza qualora la falsità sia *riconoscibile* dopo un diligente esame, ancorché a vista. Tali principi valgono non solo per l'ipotesi in cui l'assegno sia presentato dal prenditore direttamente alla banca trattaria, ma anche in quella - non è il caso di specie - in cui l'assegno pervenga ad essa in sede di stanza di compensazione.

In merito alla controversia in esame è di tutta evidenza che la difformità della firma rispetto a quella depositata dal cliente è rilevabile "a vista", non richiedendo una indagine particolarmente complessa, e che dunque i responsabili della filiale avrebbero potuto rilevare tale difformità operando un mero riscontro tra lo "*specimen*" del cliente e la firma – grossolanamente imitata - apposta ai titoli all'atto della presentazione.

Pertanto, mentre appare evidente la responsabilità della banca per non aver adottato la diligenza richiesta nel caso, ugualmente pacifica appare la circostanza che il carnet di assegni risulta essere stato sottratto al ricorrente alcuni giorni prima della denuncia e che, conseguentemente, non è stato osservato dal ricorrente il precetto contenuto nell'art. 3 del contratto di conto corrente sottoscritto fra le parti, che espressamente prevede "*il correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni e i relativi moduli di richiesta restando responsabile di ogni dannosa conseguenza che possa derivare dalla perdita, dalla sottrazione e dall'uso abusivo o illecito dei moduli stessi, della cui perdita o sottrazione deve dare comunicazione*".

Vale ricordare che il Collegio ABF di Napoli, con pronuncia n. 364/10, in una ipotesi sostanzialmente analoga, di negoziazione di un assegno rubato, è pervenuto al parziale accoglimento della domanda del ricorrente in relazione alle particolari circostanze in cui si è svolta la vicenda e ha sostenuto che si potesse configurare un chiaro profilo di concorso di colpa ex art.1227, 1° comma, codice civile a carico del cliente, rilevando a tali fini la mancata custodia del carnet e il ritardo nella denuncia di furto.

La comparazione dei diversi gradi di condotta nella determinazione dell'evento, ha indotto il Collegio a ritenere largamente prevalente (per il 70%) la responsabilità riconducibile al comportamento della banca per le omissioni compiute, per cui la stessa è stata condannata al risarcimento del danno in favore del ricorrente in ragione del 70% dell'importo degli assegni contestati, ma a valutare ed affermare anche la responsabilità del ricorrente (nella misura del 30%).

Anche il Collegio ABF di Roma, in una altra fattispecie analoga, con la decisione n. 142 del 2010 è pervenuto al parziale accoglimento della domanda del cliente, e ha affermato la concorrenza delle parti nella responsabilità, in virtù degli obblighi di custodia esistenti in capo al ricorrente e degli elementi informativi a disposizione della banca trattaria.

La decisione da ultimo richiamata ha posto in luce che l'obbligo del cliente (di custodia) che è stato dalla dottrina ricondotto al principio di cooperazione del mandante nell'esecuzione del mandato, desumibile dall'art. 1719 c.c., vincola il cliente, fra l'altro, al controllo costante degli assegni presenti nel *carnet* in suo possesso, e cioè alla verifica



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della circostanza che gli assegni mancanti corrispondono a quelli dallo stesso cliente posti volontariamente in circolazione.

Tuttavia, nella decisione romana le gravi violazioni del cliente, che si è accorto della sottrazione dell'assegno, poi presentato all'incasso con firma falsa di traenza, solo a diversi mesi di distanza dall'accaduto, e precisamente in occasione di una telefonata della banca che l'avvisava dell'insufficienza dei fondi presenti nel suo conto corrente, hanno indotto il Collegio a rilevare che se la cliente avesse adempiuto all'obbligo in questione, avrebbe potuto riscontrare e denunciare con immediatezza l'avvenuta sottrazione di un assegno dal suo *carne*, consentendo così il blocco immediato della circolazione del titolo. Pertanto, il danno subito dalla cliente per effetto dell'avvenuto pagamento a terzi dell'assegno in questione è stato ritenuto imputabile in una misura che il Collegio di Roma ha ritenuto di dover fissare nel 70% alla negligenza del suo comportamento, in relazione alla custodia, come sopra intesa, del *carne*.

Nel caso in discussione, rileva il Collegio, si può allora senz'altro rilevare un concorso di colpa, nell'ambito del quale appare, come nel citato caso già deciso da questo Collegio, sicuramente di maggior incidenza, nella produzione del danno, per le circostanze dianzi accennate, la responsabilità dell'intermediario. Di conseguenza, solo nei limiti del 30% può essere valutato l'apporto causale del cliente nella determinazione del danno.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al risarcimento del danno nella misura di € 2.030,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI